



COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO


N. 505 del reg. cronologico

pubblicato all'Albo Pretorio

dal 09 LUG. 2007

ORDINANZA N° 17
DEL 09/07/07

IL SINDACO 3 LUG. 2007



PREMESSO che durante la stagione estiva a causa del flusso turistico nel territorio comunale, si verifica un incremento dei consumi idrici notevolmente superiore alle potenzialità delle sorgenti e dei campi pozzi;

CONSIDERATO che tale circostanza rende concreto il pericolo di una crisi idrica durante i prossimi mesi;

RITENUTO che un indiscriminato utilizzo della risorsa idrica comporta un grave depauperamento degli acquiferi ed una non corretta ed uniforme distribuzione dell'acqua, si rende doveroso ed urgente intervenire in merito, al fine di garantire a tutta la cittadinanza la fornitura di acqua, risorsa preziosa ed esauribile;

VISTO l'art. 7 (uso dell'acqua) del Regolamento del Servizio Idrico Integrato dell'ATO n. 4 Lazio Meridionale-Latina;

RITENUTO che rientra anche nella competenza di questo Comune il controllo e la prevenzione finalizzata a ridurre lo spreco di acqua potabile, per scopi non strettamente domestici ed igienici;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

1. il **divieto** di utilizzare l'acqua per usi diversi da quello stabilito nel relativo contratto di fornitura;
2. il **divieto** di utilizzare l'acqua potabile per il riempimento delle piscine;
3. il **divieto** di attingere acqua per irrigare orti, giardini, lavare strade, selciati e qualsiasi altro utilizzo non strettamente riconducibile all'uso personale;
4. il **divieto** di prelevare acqua da fontane pubbliche per usi non diretti ed immediati, per riempire cisterne o botti, per rifornire locali privati mediante l'utilizzo di tubi di gomma ecc...

Il controllo sul rispetto della presente ordinanza sarà effettuato dai vigili urbani e dai tecnici incaricati dal gestore del Servizio Idrico Integrato, che si avvarranno, se del caso, del supporto operativo della Polizia Provinciale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sez. di Latina, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199).

San Felice Circeo, li 09/07/2007



IL SINDACO
Vincenzo Cerasoli

[Handwritten signature]